

Progetto di Legge

di iniziativa del Consigliere Regionale “Lega Salvini”

Pietro RASO

“Norme in materia di tutela e manutenzione del territorio”

I Consiglieri Regionali:

F.to Pietro RASO

F.to Pasqualina STRAFACE

F.to Luciana DE FRANCESCO

Relazione illustrativa alla proposta di legge regionale
“Norme in materia di tutela e manutenzione del territorio”

La presente proposta di legge regionale intende affrontare in modo organico e sistematico le criticità legate alla manutenzione del territorio, attraverso l’adozione di regolamenti comunali di polizia rurale strutturati su criteri omogenei, coerenti con la normativa nazionale e con le esigenze di tutela ambientale, sicurezza pubblica e valorizzazione del paesaggio.

L’intervento legislativo nasce dalla consapevolezza che fenomeni come il dissesto idrogeologico, gli incendi boschivi, la trascuratezza delle aree rurali, la gestione inadeguata dei fossi e dei sedimenti privati e la mancata cura delle infrastrutture verdi e dei terreni incolti rappresentano un grave rischio per la sicurezza dei cittadini, per il decoro urbano e per l’equilibrio ambientale. La Calabria, per le sue specifiche caratteristiche orografiche e climatiche, è particolarmente esposta a questi pericoli, che richiedono una risposta integrata e condivisa.

La legge si propone di fornire ai Comuni uno strumento normativo chiaro e vincolante, che stabilisca le finalità generali e i contenuti minimi che ogni regolamento comunale dovrà contenere. L’articolazione della proposta prevede che i Comuni adottino regolamenti in grado di disciplinare numerosi aspetti, tra cui la manutenzione dei corsi d’acqua e dei fossi, la tutela delle sponde e dei cigli stradali, la gestione dei pozzi e dei sistemi di irrigazione, l’uso del suolo agricolo e forestale, la pulizia dei terreni incolti e degli immobili abbandonati, la cura dei terrazzamenti, l’uso dei fitofarmaci, la rimozione dei rifiuti e la salvaguardia della fauna selvatica.

Elemento qualificante della proposta è l’introduzione di uno schema-tipo di regolamento, allegato alla legge, che costituisce un riferimento tecnico per i Comuni. Questo schema ha lo scopo di uniformare le disposizioni comunali, evitando difformità applicative e garantendo l’efficacia degli interventi su tutto il territorio regionale.

La proposta prevede inoltre l’attribuzione ai Comuni delle funzioni di vigilanza, con la possibilità di applicare sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni regolamentari. Tali sanzioni, comprese tra 150 e 1.500 euro, potranno essere accompagnate da interventi in danno degli inadempienti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

È infine previsto un periodo transitorio di centottanta giorni dalla pubblicazione della legge per permettere ai Comuni di adeguarsi. La proposta è coerente con i principi di semplificazione, trasparenza amministrativa, tutela ambientale e responsabilizzazione degli enti locali, e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria.

Questa legge si configura quindi come un atto essenziale per promuovere una gestione ordinata, sostenibile e condivisa del territorio calabrese, nell’ottica della prevenzione, della valorizzazione ambientale e della sicurezza collettiva.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non prevede oneri a carico della Regione Calabria. La norma ha carattere ordinamentale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria Titolo:

“Normativa regionale sulla tutela e la manutenzione del territorio”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|---|-----------------|---------------------------|---------|
| 1 | Norma di carattere ordinamentale che prevede le finalità della proposta di legge. | // | // | // |
| 2 | Norma di carattere ordinamentale che detta le disposizioni relative ai Regolamenti Polizia Rurale | // | // | // |
| 3 | Norma di carattere ordinamentale che detta disposizioni sullo schema tipo di regolamento comunale di polizia rurale | // | // | // |
| 4 | Norma di carattere ordinamentale che detta disposizioni in merito all' esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzioni | // | // | // |
| 5 | Norma di carattere ordinamentale che detta disposizioni transitorie | // | // | // |
| 6 | Prevede la clausola di invarianza finanziaria | // | // | // |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari: // // Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale, di tutela e valorizzazione del territorio che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma/ Capitolo | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Totale |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Programma | // | // | // | // |
| Totale | // | // | // | // |

“Norme in materia di tutela e manutenzione del territorio”

(Regione Calabria)

Art. 1

(Finalità)

La Regione Calabria, al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire uniformità e trasparenza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, detta norme per l'adozione di regolamenti comunali di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, alla tutela della pubblica incolumità, alla conservazione del patrimonio paesaggistico e ambientale.

Art. 2

(Regolamento di polizia rurale in materia di manutenzione del territorio)

1. I Comuni della Calabria, nel rispetto dell'autonomia amministrativa prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottano regolamenti di polizia rurale per la manutenzione del territorio. Tali regolamenti perseguono l'obiettivo generale di preservare l'ambiente rurale e naturale e di migliorare la qualità della vita delle comunità locali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono perseguire obiettivi specifici di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, di prevenzione dagli incendi boschivi, di salvaguardia della pubblica incolumità, di conservazione dell'ambiente agrario e naturale e di decoro paesaggistico, in conformità con le normative regionali vigenti.
3. I regolamenti di cui al comma 1 e 2 disciplinano in particolare i seguenti aspetti:
 - a) la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, fossi, scoli e alvei, con particolare riferimento alla salvaguardia delle difese idrauliche esistenti e al divieto di prelievo di materiali inerti dai corsi d'acqua, come previsto dal R.D. 523/1904 e dalle disposizioni regionali;
 - b) la manutenzione delle sponde e cigli di sponda, evitando escavazioni dannose e rispettando le prescrizioni di polizia forestale;
 - c) la manutenzione dei sedimenti privati confinanti con infrastrutture stradali pubbliche o di uso pubblico, in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e s.m.i.;
 - d) la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico;
 - e) le modalità di lavorazione dei terreni per garantire il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica;
 - f) l'uso e la gestione dei pozzi e degli impianti di irrigazione, con attenzione a non arrecare danno alla viabilità pubblica;
 - g) la manutenzione delle aree boscate, le azioni di prevenzione degli incendi boschivi e la gestione delle aree di pertinenza degli elettrodotti secondo le disposizioni della legge regionale 29 marzo 2024 n. 15, della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45, della legge regionale 4 agosto 2022, n. 30 e s.m.i., e di tutte le leggi regionali di competenza non espressamente richiamate, dei relativi regolamenti, con particolare riguardo alla sicurezza pubblica e all'equilibrio idrogeologico;
 - h) l'esercizio del pascolo e la gestione degli usi civici, nel rispetto delle normative regionali tra cui la legge regionale 14 marzo 2024, n. 10, la legge regionale 15 maggio 2024, n. 22, la legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. e relativi regolamenti;
 - i) la tutela degli alberi e le modalità per l'abbattimento in conformità alla l.r. 7/2024 sulla valorizzazione delle aree verdi urbane e alle disposizioni tecniche regionali;
 - j) la rimozione e gestione dei rifiuti dai sedimenti privati, in conformità al D.Lgs. 152/2006;

- k) l'accumulo temporaneo di materiali organici;
- l) il mantenimento dei terrazzamenti per la stabilità dei versanti;
- m) lo sfalcio dei terreni incolti attorno a insediamenti abitativi;
- n) la manutenzione di immobili inutilizzati per la salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica e del decoro urbano;
- o) l'uso corretto dei prodotti fitosanitari, in conformità al D.Lgs. 19/2021 e alla normativa regionale in materia fitosanitaria;
- p) le misure per la tutela della fauna selvatica, secondo la L.R. 17 maggio 1996, n. 9 e le normative nazionali di riferimento.

Art. 3

(Schema tipo di regolamento comunale di polizia rurale)

Lo schema tipo di regolamento comunale di polizia rurale è allegato alla presente proposta di legge e ne costituisce parte integrante. Esso definisce i requisiti minimi che i regolamenti comunali devono contenere in materia di manutenzione del territorio.

Art. 4

(Esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzioni)

1. L'autorità comunale esercita la vigilanza sull'applicazione e il rispetto delle norme contenute nei regolamenti comunali di polizia rurale.
2. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 150,00 a euro 1.500,00 ove diversamente non previsto, oltre alle eventuali sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

I Comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge regionale, adeguano o adottano i propri regolamenti comunali di polizia rurale.

Art. 6

(Clausola di neutralità finanziaria)

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la manutenzione del territorio rurale e le attività connesse alla tutela del suolo, delle acque, della viabilità, della vegetazione, dei corsi d'acqua e delle aree boscate, ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, della tutela del paesaggio, dell'ambiente agrario e della sicurezza pubblica.

Art. 2

(Finalità)

Il presente Regolamento di Polizia Rurale è finalizzato a tutelare e valorizzare il territorio comunale attraverso un'azione coordinata e uniforme di manutenzione, prevenzione e controllo. In particolare, si propone di:

1. Assicurare la salvaguardia del suolo, delle acque e della vegetazione, prevenendo fenomeni di erosione, instabilità dei versanti, frane e allagamenti;
2. Promuovere la cura e l'efficienza delle infrastrutture viarie rurali e degli spazi agricoli, con particolare attenzione alla sicurezza del traffico e alla corretta gestione delle acque meteoriche;
3. Prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi boschivi, mediante l'obbligo di manutenzione delle aree boscate, dei fossi, dei cigli stradali e degli alvei fluviali, nel rispetto della normativa ambientale e forestale;
4. Garantire la pubblica incolumità, attraverso l'eliminazione di condizioni di pericolo derivanti da incuria, ostacoli o carenze strutturali lungo strade, canali, ponti e aree limitrofe;
5. Contribuire alla tutela del paesaggio e del patrimonio rurale, favorendo pratiche agricole e forestali compatibili con l'equilibrio ambientale e paesaggistico, anche mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
6. Promuovere il decoro e la pulizia del territorio, in particolare nelle aree incolte, nei fondi abbandonati o confinanti con centri abitati, richiedendo interventi di sfalcio, rimozione di rifiuti e corretta gestione delle aree non coltivate;
7. Mantenere la funzionalità e il corretto utilizzo della rete idraulica minore e dei manufatti agricoli (pozzi, scoli, fossi), garantendo il deflusso delle acque senza pregiudizio per fondi terzi o per la viabilità;

8. Tutelare l'ambiente agrario e non antropizzato, con attenzione agli usi civici, alla biodiversità e alla conservazione dei terrazzamenti, anche per finalità di stabilità dei versanti e prevenzione dell'abbandono dei suoli agricoli;
9. Favorire la sicurezza ambientale attraverso la regolazione delle attività agro-silvo-pastorali, anche mediante la disciplina dell'esercizio del pascolo e l'impiego sostenibile di prodotti fitosanitari;
10. Prevedere responsabilità e doveri in capo ai proprietari e conduttori di fondi, affinché partecipino attivamente alla gestione del territorio nel rispetto delle norme civili, ambientali e paesaggistiche.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, boschive, zootecniche o affini, inclusi i sedimi privati adiacenti a strade pubbliche o corsi d'acqua.

TITOLO II – NORME TECNICHE E DI MANUTENZIONE

Art. 4

(Manutenzione di corsi d'acqua e fossi)

1. I corsi d'acqua pubblici e privati, fossi e canali devono essere mantenuti in efficienza da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, garantendo il regolare deflusso delle acque meteoriche e irrigue.
2. È vietato ostruire, interrare, deviare o alterare corsi e fossi senza autorizzazione.
3. Ogni intervento deve rispettare la vegetazione ripariale e le distanze di rispetto previste dal R.D. 523/1904.
4. È obbligatorio lo sfalcio e la pulizia annuale (o più frequente se necessario) da rami, vegetazione, materiali terrosi e detriti.
5. È vietato lo scarico nei fossi di sostanze inquinanti, rifiuti o acque non meteoriche.

Art. 5

(Strade comunali pubbliche, interpoderali e vicinali)

1. Le strade rurali, poderali, interpoderali e vicinali devono essere mantenute transitabili, pulite, drenate e integre, con pendenza adeguata a garantire il deflusso delle acque meteoriche.

2. I frontisti sono tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati e delle relative pertinenze (cunette, ponticelli, canalette laterali), mantenendoli liberi da materiali o vegetazione che ostacolano il deflusso delle acque o la percorribilità.
3. È fatto obbligo di garantire, almeno una volta all'anno e ogni volta si renda necessario, lo spurgo dei fossi di guardia e delle canalette.
4. È vietato:
 - a) ostacolare il deflusso delle acque con strutture abusive;
 - b) transitare con mezzi cingolati su tratti non protetti o asfaltati;
 - c) accumulare materiali sul piano viabile o ai suoi margini senza autorizzazione;
 - d) creare nuovi accessi senza l'autorizzazione dell'ente gestore della strada.
5. Le recinzioni lungo le strade interpoderali e vicinali devono rispettare una distanza minima di 1 metro dal ciglio stradale e non devono ostacolare la visibilità né compromettere la sicurezza della circolazione.
6. La piantumazione di alberi, siepi o altri elementi vegetali lungo le strade è soggetta al rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) almeno 3 metri dal ciglio esterno del fossato o della strada per alberi ad alto fusto;
 - b) almeno 1,5 metri per alberi di medio fusto o siepi alte oltre 1 metro;
 - c) almeno 1 metro per siepi di altezza inferiore a 1 metro;
 - d) almeno 10 metri dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine nei pressi di corsi d'acqua pubblici;
 - e) quanto previsto dall'art. 892 del Codice Civile e dall'art. 29 del Codice della Strada per le strade pubbliche.
7. Gli alberi e le piante che, per altezza o posizione, costituiscono pericolo per la circolazione o impediscono la visibilità devono essere potati o rimossi. In caso di inadempienza, il Comune potrà intervenire in danno dei responsabili, previa diffida.

Art. 6

(Siepi, alberi e vegetazione)

1. I proprietari e i frontisti di strade pubbliche sono obbligati a mantenere pulite le banchine e le cunette prospicienti i propri fondi, provvedendo regolarmente allo sfalcio delle erbe, alla rimozione di vegetazione infestante e all'eliminazione dei residui vegetali accumulati, al fine di non ostacolare il deflusso delle acque e garantire la visibilità e la sicurezza stradale.

2. I proprietari devono mantenere la vegetazione lungo strade e fossi in modo da non ostacolare il traffico o il deflusso delle acque.
3. È obbligatorio il taglio dei rami che sporgono sulla carreggiata e delle siepi che riducono la visibilità o invadono la sede stradale.
4. Le distanze di impianto sono regolate dall'art. 892 c.c. e dal Codice della Strada.
5. Le potature devono garantire la salute delle piante ed evitare sfibramenti o danneggiamenti.
6. I marciapiedi devono essere mantenuti liberi da fogliame, frutti o rami caduti.

Art. 7

(Sistemazioni agrarie)

1. Le sistemazioni agrarie devono essere finalizzate alla conservazione del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla tutela dell'equilibrio idraulico, in conformità alla normativa statale e regionale, in particolare al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Vincolo idrogeologico), al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche), al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e alla legge regionale Calabria n. 15/2024 in materia di territorio, forestazione e incendi boschivi.
2. In tutti i terreni agricoli, anche non coltivati, le acque meteoriche devono essere regimate in modo da rallentare il deflusso e prevenire fenomeni erosivi. È fatto obbligo di adottare opere compatibili con la morfologia del suolo.
3. Nei terreni con pendenza media superiore al 10% devono essere realizzate opere di sistemazione idraulico-agraria quali scoline, fascette inerbite, canalette di raccolta, drenaggi e briglie in legname o pietrame.
4. Nei terreni con pendenza superiore al 40%, qualsiasi intervento di trasformazione agraria, anche connesso all'impianto di colture arboree o modifiche plano-altimetriche, deve essere autorizzato ed effettuato su progetto redatto da tecnico abilitato.
5. I terrazzamenti storici, le ciglionature e le gradonature presenti nel territorio comunale devono essere oggetto di manutenzione obbligatoria da parte dei proprietari, pena l'attivazione di provvedimenti sostitutivi e sanzionatori.
6. È vietata la spianatura o distruzione dei terrazzamenti senza specifica autorizzazione comunale, in quanto costituiscono elemento essenziale per la stabilità del versante e la conservazione del paesaggio rurale.
7. In aree a rischio idrogeologico o in frana attiva, i proprietari devono eseguire regimazioni idrauliche superficiali per evitare infiltrazioni, come previsto dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e dalla legge regionale Calabria n. 30/2022.

8. Ogni modifica alla configurazione del suolo deve rispettare le distanze, le modalità tecniche e i criteri indicati dalla normativa regionale e dal regolamento comunale edilizio.

Art. 8

(Uso e gestione di pozzi e impianti di irrigazione)

1. L'uso e la gestione dei pozzi, delle sorgenti e degli impianti di irrigazione devono essere effettuati in modo da non arrecare danni alla viabilità pubblica, ai fondi confinanti, al reticolo idraulico minore o alla stabilità dei versanti.
2. Gli impianti devono essere mantenuti in buono stato di efficienza, assicurando che non vi siano perdite d'acqua che possano provocare ristagni, erosioni, cedimenti o danni a strade, argini, canali e opere di scolo.
3. È vietato:
 - a) il rilascio incontrollato di acque irrigue su strade pubbliche o vicinali;
 - b) la realizzazione di scarichi a cielo aperto verso fossi stradali o corsi d'acqua senza autorizzazione;
 - c) la modifica delle canalizzazioni esistenti in assenza di progetto approvato.
4. Le nuove captazioni e i nuovi pozzi devono essere autorizzati dagli enti competenti e realizzati secondo le normative vigenti in materia di tutela delle acque.
5. I proprietari o conduttori dei fondi sono responsabili della corretta regimazione delle acque irrigue, al fine di evitare fenomeni di dissesto, rigonfiamenti stradali o degrado della rete viaria.
6. In caso di violazione, il Comune può imporre la sospensione dell'uso del pozzo o dell'impianto e ordinare il ripristino dei luoghi, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 9

(Terreni incolti e abbandonati)

1. I fondi non coltivati devono essere mantenuti puliti e sfalciati almeno una volta all'anno.
2. Entro 50 metri dalle abitazioni o infrastrutture è obbligatorio mantenere condizioni igienico-sanitarie adeguate.
3. È vietato utilizzare tali aree per lo stoccaggio di rifiuti, materiali putrescibili o residui vegetali.
4. Il Comune può ordinare interventi di pulizia, con eventuale esecuzione in danno.

Art. 10

(Manutenzione delle aree boscate, prevenzione incendi e gestione delle aree sotto elettrodotti)

1. I proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, gestori pubblici o privati di aree boscate, cedui, arbusteti e formazioni forestali naturali o impiantate, sono obbligati alla loro regolare manutenzione per garantire:

- la tutela dell'equilibrio idrogeologico;
- la sicurezza delle infrastrutture pubbliche;
- la prevenzione e mitigazione del rischio incendi boschivi;
- la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecologiche dei boschi.

2. In conformità alla L.R. Calabria n. 15/2024 e alla L.R. n.45/2012, i suddetti soggetti devono:

- a) effettuare annualmente, entro il 15 giugno, operazioni di sfalcio della vegetazione erbacea, rimozione di ramaglie, riduzione del combustibile vegetale secco all'interno e ai margini delle aree boscate;
- b) realizzare fasce parafuoco lungo i confini di proprietà, con larghezza minima di 3 metri, prive di erba secca, residui infiammabili o rifiuti, ove il bosco confina con strade, centri abitati, infrastrutture o aree agricole;
- c) mantenere libere da ostacoli e vegetazione le vie di accesso antincendio, le piste forestali e le aree di manovra previste nei piani comunali e regionali di protezione civile.

3. Ai sensi della L. 353/2000 e dei regolamenti forestali, è vietato:

- a) accendere fuochi, bruciare residui vegetali o operare con attrezzature che generino scintille nei periodi di rischio incendi;
- b) abbandonare o depositare materiali plastici, rifiuti agricoli, legname lavorato o contenitori di fitofarmaci nei boschi o nei loro margini;
- c) effettuare disboscamenti o tagli di alberi senza autorizzazione o in difformità ai piani di gestione forestale.

4. Gli interventi in prossimità di elettrodotti e infrastrutture di trasmissione elettrica devono rispettare:

- a) le distanze di sicurezza previste dal D.M. 21 marzo 1988, dalle norme CEI e dalle linee guida dei gestori di rete (es. ENEL, Terna);
- b) l'obbligo di contenere la crescita della vegetazione e di potare o rimuovere tempestivamente gli alberi che si avvicinano alle linee elettriche aeree;
- c) il divieto di impiantare nuove essenze arboree ad alto fusto in prossimità delle servitù di elettrodotto, salvo autorizzazione.

5. Per finalità di prevenzione del dissesto idrogeologico, è obbligatorio mantenere in efficienza:

- a) i sistemi di regimazione delle acque (canalette, scoline, briglie in legname o pietrame);
- b) le fascette inerbite e le superfici forestali di protezione;
- c) le gradonate e ciglionature storiche, da considerarsi opere di stabilizzazione prioritaria.

6. Il Comune, anche tramite il Piano Comunale di Protezione Civile, può:

- a) individuare zone boscate a rischio elevato e imporre misure specifiche;
- b) ordinare interventi d'urgenza in caso di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) effettuare interventi sostitutivi con recupero coattivo delle spese a carico dell'inadempiente.

Art.11

(Pascolo e usi civici)

1. Il pascolo è vietato lungo argini, scarpate, cigli stradali, fossi e infrastrutture di difesa idraulica.
2. Nelle aree soggette a uso civico, l'esercizio del pascolo è disciplinato secondo regolamenti specifici e nel rispetto della normativa regionale.
3. I Comuni possono delimitare zone interdette temporaneamente al pascolo per motivi ambientali o di sicurezza.

Art. 12

(Uso dell'acqua potabile e scarico acque meteoriche)

1. In conformità alle direttive regionali e nazionali in materia di risparmio idrico, nel periodo estivo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, salvo diversa disposizione dell'autorità competente, è vietato l'uso dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica per:
 - a) irrigazione di orti, giardini e prati;
 - b) lavaggio di cortili, piazzali, veicoli privati e strade;
 - c) riempimento di piscine, vasche e cisterne per usi non domestici;
 - d) ogni altro utilizzo diverso da quello alimentare, igienico e sanitario.
2. È fatto assoluto divieto di convogliare le acque piovane nella rete fognaria pubblica, al fine di preservare la funzionalità degli impianti di depurazione e ridurre il rischio di sovraccarichi idraulici. Le acque meteoriche devono essere preferibilmente disperse sul suolo, raccolte in vasche di accumulo o regimate attraverso sistemi di drenaggio naturale.
3. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento e dal D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale. Il Comune può procedere con ordinanza di ripristino e, in caso di mancato adempimento, con intervento in danno.

Art. 13

(Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti)

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è fatto divieto assoluto di abbandonare o depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, su suolo pubblico o privato, nonché nel suolo, nel sottosuolo, nei corsi d'acqua o nelle cunette stradali.
2. È vietato l'abbandono di materiali derivanti da lavorazioni agricole, forestali o edilizie, quali potature, sfalci, pietrame, plastiche per pacciamatura, contenitori di fitofarmaci, teli o film agricoli, salvo il loro corretto conferimento secondo le modalità previste dal servizio pubblico o dalle normative speciali.
3. I proprietari e conduttori di fondi sono tenuti a vigilare affinché nei propri terreni non vengano scaricati rifiuti da terzi. In caso contrario, dovranno procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, fatti salvi gli obblighi di denuncia.
4. In caso di violazione, il Comune può emettere ordinanza di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi entro un termine stabilito. In caso di inadempienza, si procede con intervento in danno e addebito dei costi.
5. Le violazioni sono soggette a sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e, nei casi più gravi, alle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Art. 14

(Accumulo temporaneo di materiali organici)

1. È consentito l'accumulo temporaneo di materiali organici (residui vegetali, sfalci, potature, letami, compost) all'interno dei fondi agricoli, purché:
 - a) non producano effluvi molesti o percolati;
 - b) siano posizionati a una distanza minima di 10 metri da corsi d'acqua, strade pubbliche e recinzioni altrui;
 - c) siano posizionati a una distanza minima di 10 metri da corsi d'acqua, strade pubbliche e recinzioni altrui;
 - d) non siano visibili dalla strada pubblica senza adeguata schermatura o contenimento.
2. L'accumulo non può protrarsi oltre 180 giorni, salvo che sia parte di un piano agronomico, forestale o di compostaggio autorizzato.
3. È vietato:
 - a) il deposito permanente di residui organici a cielo aperto;
 - b) il rilascio di materiale organico in aree boscate, incolte o di scolo;
 - c) il conferimento di materiali contenenti rifiuti plastici, fitosanitari, sacchi o contenitori non biodegradabili.
4. Il Comune può stabilire ulteriori prescrizioni o limitazioni nei casi in cui l'accumulo costituisca pericolo per la salute pubblica, l'ambiente o la sicurezza idraulica.
5. Le violazioni sono punite ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 15

(Manutenzione di immobili inutilizzati)

1. I proprietari o detentori di edifici, manufatti, capannoni, stalle o strutture comunque inutilizzate o abbandonate, hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione al fine di:
 - a) prevenire situazioni di degrado, crollo, insalubrità o insediamento di fauna selvatica;
 - b) salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;
 - d) evitare il deprezzamento del paesaggio rurale e urbano circostante.
2. Gli obblighi comprendono:
 - a) la chiusura di aperture, finestre, varchi o accessi non vigilati;
 - b) la rimozione di materiali pericolosi, rifiuti, sterpaglie, residui vegetali;
 - c) lo sfalcio delle aree di pertinenza, cortili o piazzali;
 - d) la messa in sicurezza di coperture, grondaie, recinzioni e impianti.
3. Il Comune può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione di interventi specifici per motivi di igiene, sicurezza, salute pubblica o decoro ambientale.
4. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 16

(Uso corretto dei prodotti fitosanitari)

1. L'utilizzo, la detenzione e lo stoccaggio di prodotti fitosanitari devono avvenire in conformità al D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, che recepisce i Regolamenti UE 2016/2031 e 2017/625 e definisce il Registro degli Operatori Professionali (RUOP), l'obbligo di patentino per l'utilizzatore professionale, e le modalità di controllo ufficiali
2. Gli operatori devono utilizzare i prodotti in modo da minimizzare l'impatto ambientale, seguendo le "buone pratiche agricole" e il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei fitosanitari (PAN)
3. È richiesta la registrazione nel RUOP per tutti gli utilizzatori professionali secondo le indicazioni del D.Lgs. 19/2021
4. È vietato utilizzare prodotti fitosanitari in modo incompatibile con le indicazioni di etichetta, nei periodi di massimo rischio per le api o senza le opportune attrezzature (DPI, sistemi anti-deriva)
5. È obbligatorio mantenere la documentazione aggiornata, comprensiva delle fatture d'acquisto, registri degli interventi, quantità usate, colture trattate e condizioni meteorologiche per almeno 3 anni.
6. Il Servizio fitosanitario regionale può effettuare ispezioni, campionamenti e verifiche secondo le competenze attribuite dal D.Lgs. 19/2021.
7. Le violazioni delle disposizioni comportano:
 - a) sanzioni amministrative da € 500 a € 5.000, come previsto dal D.Lgs. 19/2021 e dalla normativa PAN;
 - b) sospensione temporanea o revoca della registrazione RUOP;
 - c) eventuali sanzioni aggiuntive previste dalla normativa regionale e statale.

Art. 17

(Tutela della fauna selvatica)

1. Il Comune riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne tutela la presenza e l'habitat, in conformità a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9.
2. All'interno del territorio comunale è vietato:
 - a) distruggere o danneggiare tane, nidi o rifugi di specie selvatiche protette;
 - b) appiccare fuochi, rimuovere la vegetazione naturale o modificare ambienti che costituiscono habitat di riproduzione, alimentazione o rifugio della fauna selvatica;
 - c) disturbare la fauna selvatica con mezzi acustici o meccanici non autorizzati.
3. Nelle aree agricole, boschive e incolte è fatto divieto di:
 - a) usare prodotti chimici (fitosanitari o diserbanti) senza rispettare le fasce di rispetto e i periodi di divieto stabiliti dal PAN e dai regolamenti fitosanitari regionali;
 - b) posizionare trappole o dispositivi potenzialmente lesivi per le specie protette o non cacciabili.
4. I proprietari o conduttori di fondi sono tenuti a collaborare con l'ente gestore delle aree protette e con la Polizia Provinciale per la segnalazione di eventuali criticità (es. presenza di fauna ferita, mortalità sospette, atti illeciti).
5. Il Comune promuove, anche in collaborazione con enti e associazioni ambientaliste:
 - a) la creazione di corridoi ecologici e fasce tampone per la mobilità faunistica;
 - b) la sensibilizzazione su comportamenti corretti da adottare in presenza di fauna selvatica;
 - c) l'utilizzo di tecniche agricole compatibili con la tutela faunistica.
6. Le violazioni al presente articolo sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente (L. 157/1992, L.R. 17 maggio 1996, n. 9 e dall'articolo 19 del presente regolamento).

TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18

(Vigilanza)

1. Il controllo sul rispetto del regolamento è affidato alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Forestali e ad altri soggetti autorizzati.
2. I funzionari preposti possono accedere ai fondi rurali per effettuare sopralluoghi e verifiche.
3. In caso di violazione possono essere emessi verbali, sanzioni e provvedimenti di diffida.

Art. 19

(Sanzioni)

4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da €150 a €1.500 ove diversamente non previsto.
5. Le sanzioni sono graduabili in funzione della gravità, della recidiva e del danno ambientale.

6. In caso di inadempienza a seguito di diffida, il Comune può intervenire in via sostitutiva addebitando i costi al responsabile.
7. Restano ferme le sanzioni previste dal Codice Penale e da altre leggi speciali.

Art. 20

(Norme finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Tutte le norme comunali precedenti in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.
3. In caso di modifiche normative sovraordinate, le disposizioni del presente regolamento si intendono adeguate automaticamente.